

BASILICATA 2008

I Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 27 giugno 2008, n. 11 (B.U. 28 giugno 2008, n. 26)

Norme di riordino territoriale degli Enti locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

Si tratta di una legge organica che riordina interamente il sistema degli enti locali, disciplinandone compiti e funzioni, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, e secondo il metodo della leale cooperazione tra i diversi livelli di governo.

In particolare, la legge promuove il riconoscimento di enti locali di livello intermedio - formate da un'unione di Comuni - definiti Comunità locali, per l'esercizio associato di funzioni; disciplina le modalità dell'intervento regionale per lo sviluppo locale; regola la partecipazione delle Comunità locali al processo di governo del territorio e pianificazione urbanistica, di uso del suolo, di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

Il titolo I, oltre all'enunciazione di questi obiettivi, definisce i compiti e le funzioni di Comuni, Comunità locali, province e regioni; gli strumenti per il coordinamento istituzionale e la leale collaborazione.

Il titolo II è dedicato alle Comunità locali (natura, costituzione, variazioni; statuto e ordinamento; organizzazione) e al riordino dei territori montani.

Il titolo III si occupa dei compiti delle Comunità locali nel campo della pianificazione territoriale e difesa del suolo e dell'ambiente; dello sviluppo economico e programmazione delle attività produttive; della programmazione, organizzazione e gestione associata dei servizi; del territorio montano.

Per ciò che riguarda in particolare lo sviluppo economico e le attività produttive, le Comunità locali, nel quadro degli indirizzi regionali e della delega espressa dai comuni con l'atto di approvazione dello statuto delle Comunità stesse, realizzano interventi organici di infrastrutturazione produttiva per insediamenti artigianali; redigono il piano di sviluppo commerciale del territorio di propria competenza e possono definire gli orari degli esercizi; realizzano interventi organici a sostegno del turismo.

Il titolo IV è dedicato all'ordinamento finanziario e contabile delle Comunità locali.

Il titolo V (disposizioni finali) definisce fra l'altro il processo costitutivo delle Comunità locali e dispone l'estinzione delle Comunità montane.

1.2 Settoriali

(a) L.r. 4 giugno 2008, n. 6 (B.U. 16 giugno 2008, n. 24)

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della regione Basilicata.

Con questa legge, la regione si pone l'obiettivo del miglioramento dell'offerta turistica, attraverso interventi mirati alla promozione degli standard qualitativi delle strutture ricettive, definiti nei loro valori minimi mediante l'istituzione della Carta dei servizi turistici.

Il titolo II è dedicato alle definizioni e caratteristiche delle varie forme di strutture ricettive (alberghiere, extra alberghiere, all'aperto, altre forme, quali residenze d'epoca o di ospitalità diffusa).

Il titolo III dispone in merito alla classificazione delle strutture e all'autorizzazione all'esercizio, mentre il titolo IV contiene la disciplina relativa all'esercizio dell'attività.

(b) L.r. 4 giugno 2008, n. 7 (B.U. 16 giugno 2008, n. 24)

Sistema turistico regionale.

Si tratta di una legge di disciplina organica che provvede al riassetto dell'organizzazione del sistema turistico regionale.

Il titolo primo contiene la definizione delle funzioni di province, comuni e regione; la previsione del Piano turistico triennale - coordinato con il Piano regionale di sviluppo - in attuazione del quale la giunta approva le linee guida della promozione turistica e il piano di attività annuale dell'Agenzia di Promozione Territoriale, alla quale è dedicato l'intero titolo II. Si tratta di un organismo tecnico/operativo e strumentale della regione, che subentra all'Agenzia di Promozione Turistica, che viene corrispondentemente soppressa.

Il titolo III è dedicato alle associazioni senza scopo di lucro (Pro-Loco), organismi di natura privatistica con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica, delle quali viene disposta l'istituzione di un apposito albo.

(c) L.r. 4 giugno 2008, n. 8 (B.U. 16 giugno 2008, n. 24)

Disciplina dell'attività di bed & breakfast.

Per promuovere un turismo sostenibile, che favorisca anche la conoscenza delle culture e delle tradizioni locali, la regione promuove lo sviluppo dell'attività di bed & breakfast.

La legge ne dà la definizione, ne fissa le caratteristiche, le procedure per l'inizio attività, gli obblighi del gestore, i controlli, le sanzioni. Completano il testo tre allegati, che definiscono rispettivamente i servizi minimi, i requisiti per la classificazione, la documentazione richiesta per ottenere l'autorizzazione all'esercizio.

(d) L.r. 30 settembre 2008, n. 23 (B.U. 16 ottobre 2008, n. 49)

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20.07.1999, n.19, concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.

La legge modifica in molte parti la precedente legge citata nel titolo, che ne risulta sostanzialmente riscritta.

Le finalità vengono esplicitate nel dettaglio: trasparenza del mercato, concorrenza, libera circolazione delle merci, tutela del consumatore, efficienza delle reti distributive e sua articolazione nel territorio regionale, modernizzazione delle strutture di vendita, semplificazione normativa ed amministrativa, tutela del territorio.

Vengono modificati gli ambiti di programmazione regionale, suddivisi in aree sovracomunali; centri storici; aree montane, rurali e centri minori; aree di rilevanza paesistico ambientale.

Vengono modificati i limiti dimensionali degli esercizi; i criteri di programmazione urbanistica per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa, la programmazione della rete distributiva; la disciplina di liquidazioni e saldi; il commercio al dettaglio su aree pubbliche; le forme di monitoraggio sulla rete distributiva.

(e) L.r. 14 ottobre 2008, n. 26 (B.U. 16 ottobre 2008, n. 50)

Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario.

La legge è finalizzata alla tutela delle risorse di cui al titolo, in pericolo di estinzione o minacciate da erosione genetica.

A tal fine, vengono previsti vari interventi, tra cui l'istituzione del repertorio regionale di tali risorse, l'istituzione presso la giunta regionale di commissioni tecnico scientifiche con funzioni consultive e propositive, la costituzione di siti di conservazione (campi di conservazione o centri di allevamento) e di banche del germoplasma autoctono vegetale.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 1 luglio 2008, n. 13 (B.U. 2 luglio 2008, n. 28)

Istituzione dell'Enoteca Regionale Lucana.

La legge si propone la valorizzazione dei vini regionali, in particolare di quelli di qualità; a tal fine istituisce l'enoteca di cui al titolo, su cui il dipartimento regionale agricoltura e sviluppo rurale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, e di cui vengono esplicitate funzioni e competenze.

(b) L.r. 28 luglio 2008, n. 15 (B.U. 1 agosto 2008, n. 31)

Modifiche e integrazioni alla l.r. 12 settembre 2000, n. 57, e successive modificazioni (Usi civici e loro gestione in attuazione della l. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928).

Le principali modifiche riguardano le competenze regionali, il compenso degli istruttori, periti e delegati tecnici, la nomina dei periti, l'affrancazione degli antichi livelli.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) L.r. 14 giugno 2008, n. 10 (B.U. 19 giugno 2008, n. 25)

Consolidamento e sviluppo delle attività industriali regionali.

La legge prevede agevolazioni sotto forma di tipologie diverse, per la realizzazione di Piani Industriali di Consolidamento e Sviluppo.

(b) L.r. 5 agosto 2008, n. 18 (B.U. 5 agosto 2008, n. 33 bis)

Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole.

La legge definisce i criteri generali in materia di aiuti di Stato concessi dalla regione e finalizzati allo sviluppo delle piccole e medie imprese agricole, assicurando la complementarietà di tali aiuti con gli altri strumenti di politica regionale.

Il titolo I definisce la tipologia di aiuti (non soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione europea), le modalità di attivazione, il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato, la forma dei contributi, il campo di applicazione.

Il titolo II definisce la destinazione degli aiuti: aziende agricole, conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, insediamento di giovani agricoltori, prepensionamenti, organizzazioni di produttori, prevenzione ed eradicazione di fitopatie, epizootie e infestazioni parassitarie,

danni da avversità atmosferiche, pagamento premi assicurativi, ricomposizione fondiaria, prodotti di qualità, prestazioni di assistenza tecnica, sostegno al settore zootecnico.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*